

TITOLARE EFFETTIVO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 29 settembre 2023 è divenuto operativo il **Registro dei titolari effettivi** ed entro l'**11 dicembre 2023** andranno effettuate le prime comunicazioni.

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il **Registro dei titolari effettivi** è creato per aumentare la trasparenza nella proprietà delle entità giuridiche e per prevenire l'uso del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Questo registro rende disponibili le informazioni sulla reale proprietà alle entità soggette all'obbligo di verifica dell'identità del cliente, come banche, intermediari finanziari, società di investimento, compagnie assicurative, professionisti, operatori non finanziari e altri soggetti simili.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e le varie autorità di vigilanza, l'autorità giudiziaria e le agenzie responsabili della lotta all'evasione fiscale avranno accesso diretto ai dati del registro.

E' previsto un interscambio di dati tra l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio.

In caso di mancata comunicazione dei dati sul titolare effettivo entro i termini è prevista una sanzione amministrativa che può variare da 103 euro a 1.032 euro.

Il Registro dei titolari effettivi si compone di due sezioni:

- una sezione autonoma contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;

- una sezione speciale cui confluiscono le informazioni e i dati relativi alla titolarità effettiva dei trust che producono effetti rilevanti a fini fiscali o istituti giuridici affini.

SOGGETTI OBBLIGATI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Coloro che devono fornire le informazioni sulla titolarità effettiva sono:

- **gli amministratori** di tutte le imprese dotate di personalità giuridica quali: le spa, le srl (di ogni tipo ordinarie, semplificate, start up innovative), le società in accomandita per azioni, le società cooperative; restano invece escluse le società di persone e le società semplici;
- il fondatore, se in vita, oppure ai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private (ad es. fondazioni, associazioni);
- al fiduciario di trust o istituti giuridici affini

La trasmissione dei dati è esclusivamente in via telematica e l'adempimento non è delegabile ad alcun intermediario o procuratore ed è prevista la sottoscrizione digitale, **secondo gli standard italiani (p7m)**.

Pertanto, coloro che devono fornire le informazioni sulla titolarità effettiva **devono essere in possesso di idonea firma digitale.**

E' previsto che coloro che sono tenuti a comunicare la titolarità effettiva dovranno comunicare **i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo.**

In aggiunta a quanto precede, i soggetti tenuti alla comunicazione trasmetteranno al Registro ulteriori dati e informazioni che differiscono in base al soggetto obbligato:

- a) **le imprese dotate di personalità giuridica**, oltre al titolare effettivo, dovranno comunicare:

- l'entità della partecipazione al capitale dell'ente della persona fisica indicata come titolare effettivo;
 - ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo;
- b) le persone giuridiche private, oltre al titolare effettivo, dovranno comunicare i dati identificativi dell'ente;
- c) i trust e istituti giuridici affini, oltre al titolare effettivo, dovranno comunicare i dati identificati e la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico affine.

I soggetti tenuti alla comunicazione dovranno comunicare eventuali variazioni inerenti alla titolarità effettiva **entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.**

I dati vanno confermati annualmente.

Per le società tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il registro delle imprese la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.

Tutte le comunicazioni sconteranno diritti di segreteria applicati dal Registro Imprese pari a 30 euro.

Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.